

## TAVOLA CONCORDANZA TRA DLVO I&R E REGOLAMENTO (UE) 429/2016

Lo schema di decreto legislativo “I&R” contiene disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione, di seguito denominato “sistema I&R”, i riferimenti al regolamento sono in particolare ai suoi articoli da 1, 2, 3, 4, 11; agli articoli della parte IV, “*Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti*”; agli articoli da 268 in poi; agli allegati I, III, V.

In tabella sono riportate le principali concordanze tra il regolamento e lo schema di decreto in esame

Schema Decreto legislativo I&R	Regolamento UE 2016/429 AHL
<p><b>Articolo 1 (oggetto e finalità)</b> <i>descrive: le materie oggetto del decreto; le finalità della riorganizzazione del sistema (al comma 2); gli stabilimenti per cui sono necessarie specifiche disposizioni di cui all'articolo 16, (comma 3).</i></p>	
<p><b>Articolo 2 (definizioni)</b> <i>Sono riportate solo le definizioni aggiuntive rispetto a quelle del regolamento che si ritengono necessarie alla gestione del sistema I&amp;R nazionale.</i></p>	<p>Articolo 4 (per la parte inerente alle definizioni contenute nel regolamento e suoi atti delegati e di esecuzione)</p> <p>Articolo 108 per l'istituzione del sistema I&amp;R</p>
<p><b>Articolo 3 – (Autorità competenti e autorità veterinaria centrale)</b></p>	Articolo 4, punto 55), oltre che D.L.gs 27/2021
<p><b>Articolo 4 – (competenze e responsabilità)</b> <i>riporta in sintesi gli obblighi previsti dal decreto per i responsabili del sistema I&amp;R</i></p>	
<p><b>Articolo 5 (registrazione)</b> <i>descrive gli obblighi degli operatori per la registrazione delle proprie attività e stabilimenti in ottemperanza al regolamento, con indicazione delle tempistiche e con rinvio al manuale operativo per le modalità di registrazione</i></p>	<p>Articoli da 84, 87, 90 e 172, in conformità agli articoli 93 e 173.</p> <p>Articolo 11 per le conoscenze dell'operatore</p>
<p><b>Articolo 6 (riconoscimento)</b> <i>descrive gli obblighi degli operatori per il riconoscimento, con indicazione delle tempistiche e con rinvio alla normativa dell'Unione europea e manuale operativo per le modalità di riconoscimento</i></p>	<p>Articoli da 94 a 100 e da 176 a 180</p> <p>Articolo 11 per le conoscenze dell'operatore</p>
<p><b>Articolo 7 (registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN)</b> <i>individua nella BDN il registro nazionale di cui all'articolo 101, comma 1, e 185, comma 1, del regolamento, descrive le informazioni contenute in essa e la responsabilità dell'operatore per la sua tenuta ed aggiornamento. Sono inoltre descritte le misure di sicurezza adottate per il suo funzionamento, le modalità per la consultazione dei dati della BDN con la tutela dei dati personali. Infine prevede l'istituzione di un comitato tecnico di coordinamento per la valutazione di eventuali modifiche al sistema I&amp;R.</i></p>	Articoli 101, 102, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 118, 119, 120 e 185
<p><b>Articolo 8 (documentazione)</b> <i>descrive gli obblighi di conservazione della documentazione prevista dal regolamento da parte dell'operatore. In particolare fissa l'obbligo per l'operatore di compilare in modalità informatizzata in BDN il documento di accompagnamento di cui agli articoli 105 (1, c), 110 (1, c) e 186 (1, b) del regolamento, con le modalità indicate nel manuale operativo.</i></p>	Articoli da 102 a 112, 118(1c) e da 186 a 190
<p><b>Articolo 9 (tracciabilità degli animali e degli eventi)</b> <i>individua gli obblighi dell'operatore per l'identificazione e registrazione degli animali e i tempi massimi di registrazione in BDN degli eventi che li riguardano.</i></p>	Regolamento delegato (UE) 2019/2035, che integra l'AHL per le norme inerenti agli stabilimenti e alla tracciabilità animale

<p><b>Articolo 10 (tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni)</b>  individua gli obblighi dell'operatore per garantire la tracciabilità degli animali oggetto di scambi e importazioni.</p>	Articolo 120, paragrafo 2, lettera c)
<p><b>Articolo 11 (mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi)</b>  descrive i criteri generali per l'autorizzazione, l'applicazione e la gestione dei mezzi di identificazione di alcuni ungulati.</p>	Articoli 108, 110 (1b e 2), 111, 112 (b), 113 (1c), 118 (1c), 119 e 120
<p><b>Articolo 12 (fornitori di mezzi di identificazione)</b>  individua gli obblighi dei fornitori dei mezzi di identificazione</p>	Articolo 120, paragrafo 2, lettera c)
<p><b>Articolo 13 (compiti dei responsabili dei macelli)</b></p>	
<p><b>Articolo 14 (controlli veterinari)</b>  descrive, con rinvio al manuale operativo, i controlli effettuati dall'autorità competente per verificare l'applicazione del sistema I&amp;R da parte degli operatori e la registrazione dei risultati di tali controlli.</p>	
<p><b>Articolo 15 (azioni in caso non conformità)</b>  descrive le misure attuate dall'autorità competente in caso di riscontro di non conformità in applicazione degli <b>articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625</b>.</p>	
<p><b>Articolo 16 (sistema I&amp;R degli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività)</b>  individua le responsabilità del proprietario e dell'operatore di animali da compagnia e delle Regioni e Province autonome, prevedendo la pubblicazione di un decreto ministeriale per l'anagrafe degli animali da compagnia e per le attività per cui sono necessarie specifiche disposizioni di benessere animale.</p>	
<p><b>Articoli da 17 a 21 (sanzioni amministrative pecuniarie)</b>  La maggior parte delle sanzioni previste riguardano fattispecie equivalenti già sanzionate dalla normativa abrogata dal presente decreto e contenute nei decreti legislativi di attuazione di direttive europee che disciplinano il sistema I&amp;R di specifiche specie animali.  Nell'ottica del regolamento anche le sanzioni devono essere armonizzate e non più distinte per singole specie animale.</p>	Articolo 268
<p><b>Articolo 22 (abrogazioni)</b>  prevede l'abrogazione della normativa nazionale di recepimento di disposizioni abolite dal regolamento e dai suoi atti delegati in materia di sistema I&amp;R.  L'abrogazione è attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) dell'articolo 14, comma 2, della L 53/21 che prevede, per ogni ambito di interesse, la revisione e l'abrogazione di atti normativi vigenti non conformi al nuovo sistema.</p>	Articolo 270
<p><b>Articolo 23 (disposizioni di attuazione transitorie e finali)</b>  individua i tempi ritenuti necessari per la completa attuazione del decreto, per la pubblicazione del suo manuale operativo e di ulteriori disposizioni ministeriali finalizzate alla piena riorganizzazione del sistema I&amp;R nazionale</p>	
<p><b>Articolo 24 (clausola di invarianza finanziaria e formazione)</b></p>	